



Corte di Cassazione civ Sezione 2 Civile  
**Ordinanza del 31 marzo 2011, n. 7521**

**Integrale**

---

Circolazione stradale - Velocità - Eccesso - Sanzioni - Strumenti elettronici - Autovelox - Controllo - Modalità

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolito - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 23890/2009 proposto da:

COMUNE DI RIACE (OMESSO) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato RULLI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALVARO Pietro, giusta Delib. Giunta Municipale 5 ottobre 2009, n. 87, come modificata dalla Delib. Giunta Municipale 12 ottobre 2009, n. 89 e giusta mandato speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BE. AN. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 381/2008 del TRIBUNALE di LOCRI Sezione Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Pietro Alvaro che insiste per l'accoglimento del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

1) E' stata depositata ex art 380 bis c.p.c., relazione che di seguito si riproduce, con modifiche solo formali.

"Il Comune di Riace impugna per cassazione la sentenza n. 381, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri - Sezione staccata di Siderno ha rigettato l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata in data 20 novembre 2006, che aveva accolto un'opposizione proposta, della Legge n. 689 del 1981, ex articolo 22, da Be. An. . Costei aveva impugnato il verbale di accertamento e contestazione, da parte della Polizia municipale di Riace, dell'avvenuta violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data (OMESSO).

A fondamento della opposizione, l'opponente aveva eccepito la nullita' del verbale in quanto emesso da organo incompetente; l'illegittimita' per mancata contestazione immediata della violazione; la mancata dimostrazione della corretta funzionalita' del dispositivo elettronico; l'inidoneita' tecnica della strumentazione di accertamento della velocita' sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura; vizi formali del verbale stesso.

A fondamento della opposizione, l'opponente aveva eccepito l'illegittimita' per mancata contestazione immediata della violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalita' del dispositivo elettronico, l'inidoneita' tecnica della strumentazione di accertamento della velocita' sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura.

2) Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocita' era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del Decreto Legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facolta' per l'amministrazione di preconstituersi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocita'. Nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui e' stata accertata l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza.

Il Tribunale precisava altresì di non condividere quanto affermato da Cass., n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4, "evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di quibus, tra l'altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un'esclusione generalizzata delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis". In proposito, il Tribunale osservava che tale interpretazione avrebbe l'effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la possibilita' di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale di contestazione, delle ragioni di cui all'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera e), non fosse piu' sufficiente a giustificare la deroga all'obbligo di contestazione immediata".

3) Il Comune di Riace propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168 del 2002, in relazione agli articoli 200 e 201 C.d.S., nonche' violazione e falsa applicazione di tali ultime disposizioni.

Premesso che a seguito delle modifiche legislative del 2002, la contestazione immediata e quella differita trovano sono previste in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell'articolo 384 reg. esec. nel testo dell'articolo 201 C.d.S., non vi sarebbe ragione per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di cui al citato articolo 201, possa essere effettuata a seguito della utilizzazione diretta da parte degli agenti accertatori delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocita' anche su strade diverse da quelle indicate nel citato Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4 o nel decreto prefettizio di cui al medesimo articolo 4.

Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto, da considerarsi ammissibile anche se formulato in piu' punti (Cass 26737/08), ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ.: "Vige nel nostro ordinamento giuridico un'esclusione generalizzata dell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocita' al di fuori delle autostrade e delle strade extraurbane principali di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2, comma 2, lettera A e B?;

b) E' da considerarsi legittimo ai sensi Decreto Legge n. 121 del 2002, ex articolo 4, convertito dalla Legge n. 168 del 2002, l'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocita' da parte del Comune di Riace sulla (OMESSO), con contestazione differita in virtu' delle eccezioni previste dall'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis?

c) E' ammissibile la contestazione differita dell'infrazione relativa al superamento dei limiti di velocita' qualora nel verbale di contestazioni siano contenuti i richiami all'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera E e all'articolo 384,

comma 1, lettera e) del Reg.to n. 495/92 circa l'impossibilita' della contestazione immediata, sul presupposto che la strumentazione elettronica utilizzata consente la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo perche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile?

d) E' consentito al giudice dell'opposizione il sindacato, in sede giudiziaria, sulla possibilita' concreta di contestazione immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell'amministrazione?

La parte intimata non ha svolto attivita' difensiva.

4) Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimita', la quale ha reiteratamente affermato che "il disposto del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, puo' costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocita' e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo articolo 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto articolo 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis" (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 2008).

La tesi del Tribunale, che pure, come detto, ha dato conto dell'orientamento affermato da Cass. n. 376 del 2008, non appare convincente, anche perche' a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la disciplina amministrativa relativa all'accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione automatica, laddove nel caso di specie, cosi' come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l'apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata. Ed infatti va ribadito che, a fronte dell'affermata possibilita' di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimita' del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio.(Cass. 19032/08; 24355/06).

Il Collegio condivide pienamente la relazione, che dimostra la fondatezza della censura.

5) Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., puo' essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria; parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 450,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 150,00 per diritti, ed euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in euro 550,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 100,00 per diritti ed euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimita', in euro 600,00, di cui euro 400,00 per onorari, 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.